

PROVINCIA DI BIELLA

Settore Tutela Ambientale

Codice: Impegno n.

Dirigente / Resp. P.O.: SARACCO GIORGIO

Codice:

DETERMINAZIONE N. 2896 IN DATA 26/07/2005

Oggetto: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 4 DEL DLGS 372/99 PER IMPIANTI ESISTENTI. COMPLESSO IPPC DELLA SOCIETA' PETTINATURA DI VERRONE SPA PER L'UNITA' LOCALE DI VERRONE STRADA TROSSI 2

Il sottoscritto Dr. Giorgio Saracco in qualità di Dirigente del Settore Tutela Ambientale ed Agricoltura, oggi, addì

Impresa: Pettinatura di Verrone S.P.A.

Stabilimento di Verrone (BI)

Sede Legale: *Strada Trossi , 2 – 13871 Verrone (BI)*

Sede Operativa: *Strada Trossi , 2 – 13871 Verrone (BI)*

Codice Impresa: **2235**

PREMESSO CHE

- la direttiva n. 96/61/CE disciplina le modalità e le condizioni di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali, denominata *Integrated Prevention and Pollution Control*, di seguito abbreviato in IPPC;
- la direttiva sopracitata è stata recepita in prima battuta in Italia con il D. Lgs. 372/99, per quanto concerne gli "impianti esistenti" definiti nell'art. 2, comma 4 e per quelli definiti nell'art. 15, comma 1 di cui all'Allegato 1 del medesimo decreto;
- il D. Lgs n. 59 del 18/02/2005 ha abrogato e riformato la disposizione richiamata al punto precedente, diventando nuova norma di riferimento a far data dal 7/05/05, data di entrata in vigore del medesimo;
- per Autorizzazione Integrata Ambientale si intende il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti previsti nella direttiva sopracitata, e che tale autorizzazione può valere per uno o più impianti o parte di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore;
- a livello europeo è stato istituito un gruppo di lavoro tecnico operante presso *l'Institute for prospective technological studies* del CCR (Centro Comune di Ricerca) della Comunità Europea con sede a Siviglia per la predisposizione di documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili in ambito industriale (BREF – *BAT References*), che possano servire come guida per le Autorità Competenti nel determinare le condizioni delle Autorizzazioni Integrate Ambientali;

- con le DD.. n. 2543 del 2/07/02; n. 2899 del 23/07/02; n. 4638 del 14/11/02; n. 1145 del 18/03/03; n. 2459 del 10/06/03; n. 30 del 12/01/04; n. 320 del 28/01/04; n. 3240 del 13/07/04 è stato approvato ed in più riprese rettificato il calendario complessivo per la presentazione delle istanze di autorizzazione integrate ambientali degli impianti ricadenti in IPPC nella Provincia di Biella.

VISTI

- la vigente normativa in materia di rifiuti, inquinamento atmosferico, idrico, acustico, e del suolo;
- il D. Lgs. 112 del 31/03/98: conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- la L.R. 44 del 26/04/00 con la quale sono state approvate disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/98;
- la LR. N. 40 del 14/12/1998 e s.s. m.m. i.i. che stabilisce le competenze in materia di VIA;
- la D.G.R. n. 65-6809 del 29/07/2002 avente ad oggetto "Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale disciplinata dal D.Lgs. 4/08/1999 n. 372. Criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande previsto dall'art. 4, c. 3, del D. Lgs. 372/99 e prime indicazioni per l'ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell'autorizzazione";

VISTI

la domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale e relativa documentazione tecnica presentate dalla società Pettinatura di Verrone S.P.A. , ubicata in *Strada Trossi , 2* nel Comune di *13871 Verrone (BI)* in data 15/11/04 , ns. protocollo n. 67515 del 15.11.04, avente per oggetto: "Domanda di autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs 372/99 per impianti esistenti. IPPC", finalizzata al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per lo svolgimento dell'attività IPPC:

- o 6.2. Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessuti la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno;
- i verbali della Conferenza Istruttoria Provinciale, riunitasi nelle date del 8 Marzo 2005 e del 19 Aprile 2005 e fatte proprie le conclusioni ivi contenute;

PRESO ATTO

- dei verbali delle sedute del 14 Febbraio 2005 e del 14 Aprile 2005 del Comitato Tecnico Provinciale per i problemi ambientali, con all'ordine del giorno l'esame degli elaborati presentati per l'esame della richiesta oggetto del presente provvedimento
- delle valutazioni e delle proposte di prescrizioni tecniche espresse nel corso delle sedute della Conferenza Istruttoria Provinciale in ordine al progetto;
- dei pareri trasmessi dai soggetti invitati alle sedute della Conferenza Istruttoria Provinciale, parte integrante dei relativi verbali;
- delle richieste di chiarimento avanzate con nota n. 16028 del 15/03/05 dal responsabile del procedimento al richiedente in seguito alla prima seduta della Conferenza dei Servizi;
- delle precisazioni fornite dal richiedente in esito alla richiesta richiamata al punto precedente con note ns. prot n. 21722 del 7.04.05 e prot. n. 22274 del 11.04.05;

Viste le risultanze della seconda ed ultima seduta della Conferenza dei Servizi, avvenuta il 19 Aprile 2005, condotta nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 241/90 e ss. mm. ii. Considerato che il parere favorevole, espresso dalla Conferenza dei Servizi è condizionato al rispetto da parte del richiedente delle seguenti prescrizioni tecniche:

1. *I limiti di emissione in atmosfera per gli NOx saranno di 350 mg N/m³ per gli impianti autorizzati con art. 12 DPR 203/88 e 200 per gli impianti realizzati dopo il 1990;*
2. *I limiti di emissione in atmosfera per le polveri di 5 mg N/m³;*
3. *Controllo biennale (anziché triennale) delle emissioni significative (il controllo deve essere preceduto da preavviso agli enti di controllo di almeno 20 gg.; i risultati dei controlli dovranno essere trasmessi all' ente di controllo).*
4. *L'azienda dovrà provvedere, nel termine di tre mesi dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ad effettuare un dettagliato piano di monitoraggio acustico, corredato di opportuni rilevamenti fonometrici, al fine di dimostrare il rispetto dei limiti acustici imposti dalla zonizzazione comunale;*
5. *In caso di superamenti dei relativi limiti di immissione ed emissione o di criticità oggettive emerse all'atto della pianificazione, l'Azienda, entro sei mesi dall'adozione definitiva della classificazione acustica da parte del Comune territorialmente competente, dovrà produrre all'Amministrazione Provinciale, all'A.R.P.A. ed al Comune competente, un piano di risanamento acustico contenente modalità e tempi di esecuzione delle opere di mitigazione delle emissioni acustiche inquinanti al fine di garantire il rispetto dei limiti di legge. In ogni caso gli interventi di risanamento dovranno concludersi entro il termine del 30 Ottobre 2007;*
6. *L'azienda dovrà provvedere all'archiviazione ordinata delle check – lists richiamate al punto precedente relative all'impianto di depurazione, così come delle relazioni sui controlli ai generatori, rendendoli disponibili ad eventuali organi di controllo;*
7. *L'azienda dovrà predisporre una relazione interna in occasione di eventuali segnalazioni di malfunzionamenti o molestie pervenuti alla stessa, con indicazione delle verifiche effettuate internamente, in ordine alle possibili cause ed agli eventuali interventi correttivi adottati; tali relazioni dovranno essere rese disponibili agli organi di controllo;*
8. *Dovrà essere predisposta idonea analisi delle acque in uscita dal depuratore con cadenza mensile con la ricerca dei parametri COD, tensioattivi, azoto (nelle tre forme), fosforo e solidi sospesi;*

RILEVATO CHE

- ai fini dell'esercizio della propria attività l'Impresa Pettinatura di Verrone S.P.A. è titolare dei seguenti atti ed autorizzazioni comunque denominati:

ATTI AL 15/11/2004 - QUADRO RIASSUNTIVO

Estremi atto amministrativo	Ente competente	Data rilascio	Data scadenza	Oggetto
Utenza n°00000262	CoRDAR SpA	--	--	Fornitura acqua uso consumo umano
D.D. n°485	Provincia di Biella	23.02.2001	22.02.2011	Approvvigionamento idrico acque sotterranee
D.D. n°2024	Provincia di Biella	05.07.2001	---	Rettifica art. 2 e art. 3 D.D. n°485

				del 23.02.2001
Prot. n°3187	Cordar SpA Biella Servizi	07.07.2002	06.07.2006	Autorizzazione scarico acque reflue industriali
	Regione Piemonte			Emissioni in atmosfera Domanda ex art. 12 DPR 203/88 presentata in data 29.06.1989 Progetto di adeguamento presentato in data 23.07.1991
D.P. n° 149/159	Prefettura di Vercelli	06.12.1989	--	Concessione prefettizia al deposito di oli minerali
Prot. n° 1.7D.8/1585/9 8	Prefettura di Biella	22.06.1999	--	Modifica al deposito di oli minerali autorizzato con D.P. 149/159: aumento della capacità

CONSIDERATO CHE

- il Gestore ha correttamente effettuato gli adempimenti previsti dall'art. 4, comma 5, del D.Lgs. 372/99, vigente all'epoca dell'istruttoria, al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo, provvedendo alla pubblicazione di un annuncio di deposito della domanda sul quotidiano La Stampa in data 05/01/2005;
- copia della documentazione relativa alla domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale è stata depositata allo Sportello IPPC della Provincia di Biella per trenta giorni ai fini della consultazione da parte del pubblico e che non sono pervenute osservazioni;

VALUTATO CHE

- il sito in cui opera l'Impresa Pettinatura di Verrone S.P.A. ricade, secondo il vigente P.R.G.C. in area definita come inclusa in "Aree con impianti produttivi che si confermano" compatibile con le attività di cui trattasi;
- dall'esame della scheda D allegata alla domanda di autorizzazione si evince che la situazione impiantistica, tecnologica e gestionale dell'azienda è stata giudicata dal Comitato Tecnico Ambientale per i Problemi Ambientali conforme alle migliori tecnologie disponibili oggi presenti in relazione al comparto economico in cui l'azienda opera.

RILEVATO CHE

- a norma dell'art. 5 comma 14 del D.Lgs. 59/05, il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatte salve le disposizioni di cui al *decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334*, e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE. L'autorizzazione integrata ambientale sostituisce, in ogni caso, le autorizzazioni di cui all'elenco riportato nell'allegato II al D.Lgs. 59/05;
- l'art. 7 comma 3 del D.Lgs. 59/05 prevede che i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicato l'impianto;

- l'art. 8 del D.Lgs. 59/05 prevede che se, a seguito di una valutazione dell'autorità competente, che tenga conto di tutte le emissioni coinvolte, risulta necessario applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale, l'autorità competente può prescrivere nelle autorizzazioni integrate ambientali misure supplementari particolari più rigorose, fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale.

Dato atto che la valutazione del Progetto, come risulta dalla documentazione agli atti, è stata condotta nel rispetto dei seguenti principi:

- la domanda e gli elaborati progettuali presentati dall'azienda hanno fornito tutte le indicazioni richieste dalla normativa concernenti aria, acqua, suolo e rumore e descritto in modo compiuto quanto richiesto dall'art. 4 comma 1 del D.Lgs. 372/99 all'epoca vigente;
- l'istanza era corredata da sintesi non tecnica così come richiesto dall'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 372/99 all'epoca vigente.
- sono stati valutati in maniera integrata i diversi aspetti impiantistici afferenti l'attività autorizzata, sono state analizzate le ripercussioni sulle diverse matrici ambientali, il tutto tenendo in debito conto gli standard e le migliori tecnologie indicati dalle disposizioni tecniche di riferimento.
- il Progetto è stato valutato tenendo conto del contesto economico di comparto, inoltre le risultanze dell'analisi condotta da questa Amministrazione, anche con l'ausilio del Comitato Tecnico Provinciale per i Problemi Ambientali, sono state oggetto di approfondita discussione durante lo svolgimento della Conferenza dei Servizi, consentendo al richiedente di partecipare attivamente al procedimento amministrativo.

Considerato che, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla Legge 7.08.1990 n. 241, (artt. 14-ter e 14-quater) così come modificate dalla Legge 24.11.2000 n. 340, vigente all'avvio del procedimento, copia della determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi (seduta del 7.04.2005) per il procedimento in oggetto è stata trasmessa alla Regione Piemonte ed al CO.R.D.A.R. S.p.A, soggetti che non hanno espresso definitivamente il proprio parere, con nota n. 36004 del 7 Giugno 2005 e che le stesse non hanno impugnato la determinazione conclusiva nel termine di trenta giorni dal ricevimento della stessa, avvenuta rispettivamente il 16 ed il 13 giugno 2005, come risulta dagli avvisi di ricevimento ritornati a questa Amministrazione, potendo pertanto considerare acquisiti gli assenti delle predette Amministrazioni regolarmente convocate.

Dato atto che l'istruttoria è stata condotta tenendo conto della seguente normativa tecnica di riferimento disponibile all'atto della consegna dell'istanza:

- Relazione tecnica di supporto alla redazione delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili in materia di tessile e concia redatto dalla Commissione ex art.3 comma 2 D.Lgs 372/99 CTR "TESSILE E CONCIA" sezione "Tessile";
- Reference Document on Best Available Techniques for the Textile Industry - July 2003, pubblicato dalla Commissione Europea.

Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, di autorizzare ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 59/05 la Società Pettinatura di Verrone S.P.A. S.p.A di Verrone (BI) per lo svolgimento delle attività IPPC cod.: 6.2. Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessuti la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno, con l'osservanza di tutte le modalità

contenute negli elaborati progettuali presentati e nelle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e nei suoi allegati.

Vista la Legge 447/95.

Visto il DPR 203/88.

Visto il D.M. 44/04.

Visto il D. Lgs 5-02-1997 n. 22 e ss. mm. ii.

Visto il D.M. 5/02/1998.

Visto il D.Lgs. 152/99 e ss. mm. ii.;

Vista la Legge Regionale 13/90 e ss. mm. ii.;

Vista la Legge Regionale 48/93;

Vista la Legge Regionale 44/2000 e 5/2001 e ss. mm. ii.;

Vista la D.G.R. 23-13437 del 20/09/2004 di adozione del Piano di Tutela delle Acque, così come modificato dalla D.G.R. n. 30-14577 del 17/01/2005;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore;

DETERMINA

1 di rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D. Lgs. 59/05, all'Impresa Pettinatura di Verrone S.P.A., con sede legale e operativa in Strada Trossi n. 2, Comune di Verrone (BI), per l'esercizio dell'impianto industriale destinato all'attività IPPC 6.2.: Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessili la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno;

2 Di stabilire che il presente provvedimento ha validità 5 anni a decorrere dalla sua emanazione e sostituisce le seguenti autorizzazioni ambientali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del DPR 203/88;
- Autorizzazione scarico acque reflue in rete fognaria ai sensi di D.Lgs 152/99 e ssmm.;

3 Di stabilire che le prescrizioni assegnate con il presente atto, qualora non altrimenti stabilito nelle medesime, dovranno essere attuate a far data dalla sua validità.

4 Di stabilire che gli elaborati progettuali non grafici prodotti dal richiedente, i chiarimenti richiesti in occasione della 1^a seduta della Conferenza dei servizi e le successive integrazioni fornite dal medesimo, fatti salvi gli allegati grafici disponibili presso l'Ufficio Deposito Progetti IPPC, vengono riprodotti rispettivamente negli allegati **A1**, **A2** ed **A3**, parte integrante e sostanziale del presente atto.

5 Di stabilire che, secondo le indicazioni progettuali, i principali parametri identificativi IPPC ai sensi della D.G.R. 25/10/2004 n. 25 – 13731, relativi all'attività autorizzata, sono quelli indicati nell'allegato **B** al presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo.

6 Di stabilire che gli impianti dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato **C**, quale esito dell'istruttoria condotta, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.

7 Di stabilire che gli impianti, autorizzati alle emissioni in atmosfera ai sensi del DPR 203/88, dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato **D**, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.

8 Di stabilire che gli impianti, autorizzati allo scarico ai sensi del D. Lgs. 152/99 e s.m.i., dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato **E**, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.

9 Di stabilire che l'attività oggetto del presente provvedimento deve operare nel rigoroso rispetto delle normative atte a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e relative alla gestione dei rifiuti nonché di tutte le disposizioni normative applicabili alla stessa, anche se non richiamate esplicitamente nel presente provvedimento.

10 Di dare atto che viene comunque fatta salva la facoltà della Provincia di Biella di disporre eventuali ulteriori prescrizioni integrative atte a garantire il corretto svolgimento dell'attività autorizzata qualora se ne ravvisi la necessità.

11 Di stabilire che la ditta autorizzata dovrà provvedere al versamento delle spese di istruttoria e dei controlli, in attuazione di quanto previsto dall'art. 18 comma 2 del D. Lgs. 59/05, qualora applicabili al caso in esame.

12 Di dare atto che i controlli richiamati all'art. 11 comma 3 del Lgs. 59/95 in capo al Dipartimento A.R.P.A. di Biella avranno la seguente periodicità: 1 sopralluogo e controllo all'anno per la verifica delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale; 1 verifica analitica annuale di un punto di emissione significativo.

13 Di dare atto che valutati i possibili stati critici di avvio ed arresto delle singole macchine e dei singoli impianti specifici componenti l'impianto, si ritiene che le condizioni di cui all'art. 7 comma 7, non assumano significatività per l'impianto in oggetto.

14 Di stabilire che in caso di variazione nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne devono dare comunicazione entro trenta giorni all'autorità competente, anche nelle forme dell'autocertificazione ai sensi dell'art. 10 comma 4 del D. Lgs. 59/05.

15 Di stabilire che il presente provvedimento deve sempre essere custodito, anche in copia, presso l'impianto e messo a disposizione degli organi di controllo.

16 Di rendere disponibile copia conforme del presente atto al richiedente e di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento al Comune di Verrone (BI), all'A.R.P.A. Dipartimento di Biella, all'ASL 12 di Biella, al Servizio Risorse idriche di questa Amministrazione ed all'Ufficio deposito Progetti IPPC ai fini dell'adempimento di quanto disposto dall'art. 5 comma 15 del D. Lgs. 59/05.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al:

a) Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. Dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge n. 1034 del 06.12.1971.

b) Capo dello Stato entro 120 gg. Dall' avvenuta notifica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24.11.1971.

Biella, lì

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
TUTELA AMBIENTALE E
AGRICOLTURA
(Dott. Giorgio Saracco)**

Pubblicata all'albo pretorio per dieci giorni consecutivi dal al
.....
Biella, lì

Il Funzionario Responsabile

.....

Il Segretario Generale

.....

ELENCO ALLEGATI

A1-PROGETTO PRESENTATO DALLA PETTINATURA DI VERRONE S.P.A.

**A2-RICHIESTA DI CHIARIMENTI EMERSI IN ESITO ALLA 1^ SEDUTA DELLA
CONFERENZA DEI SERVIZI**

A3-INTEGRAZIONI FORNITE DALLA PETTINATURA DI VERRONE S.P.A.

B-DATI IDENTIFICATIVI COMPLESSO IPPC

C-PRESCRIZIONI EMERSE NEL CORSO DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI

D-EMISSIONI IN ATMOSFERA

E-PRESCRIZIONI SUGLI SCARICHI IDRICI

Pettinatura di Verrone . S.p.A. – *Strada Trossi 2 13871 Verrone*
Allegato **A1** - Elaborati progettuali non grafici

ALLEGATO A1
PROGETTO PRESENTATO DALLA PETTINATURA DI VERRONE S.P.A.

ALLEGATO A2 **RICHIESTA DI CHIARIMENTI EMERSI IN ESITO ALLA 1^ SEDUTA DELLA** **CONFERENZA DEI SERVIZI**

OSSERVAZIONI espresse nella Conferenza dei Servizi dell'8 Marzo 2005.

1. **Osservazioni preliminari:**
 - Qualora siano stati accertati superamenti dei limiti relativi a qualsiasi forma di emissione durante la fase istruttoria (dopo la presentazione dell'istanza), o siano ancora pendenti diffide di merito, l'impresa richiedente A.I.A. dovrà documentare l'avvenuto rientro nei limiti di accettabilità;
 - Si precisa preliminarmente che per impianto IPPC, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs 372/99, s'intende l'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'all. 1 al decreto e qualsiasi altra attività accessoria che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. Pertanto si precisa che tutte le indicazioni contenute negli elaborati progettuali dovranno essere esaustive di tutte le attività e fasi produttive svolte nel complesso.
2. Nella **scheda A2** manca un elenco completo delle autorizzazioni rilasciate alla Ditta, in particolare mancano l'aut. Ex art. 15 DPR 203/88 – D.D. n. 3507 del 04/0/2003 e la D.D. n. 2303 del 2004 di autorizzazione alla terebrazione di un nuovo pozzo.
3. Nella **scheda B** le coordinate vanno in m. N ed E con datum Europa del 1950, inoltre deve essere evidenziato tra i vincoli quello relativo alla vicinanza ad un'industria a rilevante rischio di incidente .
4. Nella **scheda C1** bisogna dettagliare meglio la parte storica e di evoluzione dell'impianto.
5. Nella **scheda C3** il flusso del ciclo produttivo deve essere dettagliato e quantificato (portate di materia e parametri chimico fisico gestionali) per ogni blocco dello schema.
6. Nella **scheda D** è necessario un maggiore approfondimento delle singole fasi di lavorazione. Mancano le indicazioni quantitative del livello di applicazione delle BAT tecniche citate ed i riferimenti alle BAT gestionali, non c'è una spiegazione sufficiente per la mancata applicazione di alcune BAT. Bisogna anche fornire, per ogni fase individuata, una descrizione analitica dello stato attuale, ed eventualmente in via di modifica, con valutazioni riferite ai criteri, guide, indicatori e parametri di cui ai documenti di riferimento utilizzati (BREF comunitari e/o, in mancanza, altri documenti ritenuti rilevanti) ad esempio secondo lo schema previsto dalla circolare 16 ECO della Regione Piemonte.
In particolare, occorre fornire informazioni adeguate su:
 - definizione dell'unità di prodotto utile;
 - bilancio di massa (liquida, solida e gassosa);
 - bilancio di energia;
 - fattori di emissione (o altri indicatori di prestazione ambientale).

7. Nella **scheda E** bisogna fornire una adeguata sintesi che prenda in considerazione, anche se solo a livello divulgativo e non tecnico, l'impatto ambientale e le tecnologie adottate per ridurre, prevenire e contenere l'inquinamento.
8. Nella **scheda F** devono essere elencate le fibre trattate e non solo individuate come macro gruppo, inoltre devono essere maggiormente dettagliati gli elenchi dei coloranti ed ausiliari, raggruppando le tipologie dei prodotti usati, attraverso le loro caratteristiche chimico fisiche, di etichettature, di pericolosità e frasi R. Di conseguenza devono essere indicate le etichettature e la composizione per i prodotti dei singoli gruppi. Per i prodotti non individuati con il CAS deve essere indicata la concentrazione dei prodotti acquistati in soluzione (es. clorito di Na ecc.). Inoltre devono essere meglio specificati dal punto di vista chimico i coloranti e gli ausiliari in uso.
9. Riguardo la **scheda G** si rileva che la quantità di acqua che sarà concessa, secondo le domande in itinere, sarà maggiore all'utilizzo indicato per uso industriale, pertanto si richiede di motivare tale necessità.
10. Nella **scheda H1** deve essere spiegata la modalità che ha condotto al calcolo dei valori di concentrazione degli inquinanti caratteristici dell'impianto, in quanto non è corretto indicare un valore limite, ma occorre stimare al meglio le concentrazioni di inquinanti.
11. Nella **scheda I** non è chiara la modalità di stoccaggio e gestione del rifiuto 140603* altri solventi e miscele di solventi, né l'attività o i prodotti che lo originano.
12. Nella **scheda L1** mancano le portate dei punti di emissione, mancano i limiti di flusso di massa e secondo la documentazione agli atti di questa provincia, non è stato indicato il punto di emissione relativo al riscaldamento di lana sucida. Infine non è disponibile un quadro aggiornato di tutti i punti di emissione con una numerazione univoca degli stessi ai fini della loro individuazione certa, compresi quelli derivanti da attività ad inquinamento atmosferico poco significativo e/o da impianti di depolverazione, facendo riferimento in particolare all'allegato I del DPR 25 luglio 1991.
13. Nella **scheda N** occorre indicare esaustivamente la classificazione delle aree contermini.
14. Nella **scheda O.4.** manca la scheda del bilancio energetico.
15. Si riscontra la mancanza di un piano di monitoraggio e controllo di cui all'art. 4 comma 1 lett. h D. Lgs. 372/99 e del piano di miglioramento di cui all'art. art. 4 , con particolare riferimento alle opere di mitigazione acustica al fine di garantire il rispetto dei limiti di immissione.
16. Si richiede un confronto tra i consumi idrici ed energetici dell'azienda e quelli ottimali previsti in BAT e BREF e di giustificare eventuali discrepanze.
17. Si evidenzia che la tavola di piano regolatore deve essere corredata dalla relativa legenda.
18. Si richiede inoltre di dare delucidazioni in merito al parere fornito dall'ASL N° 12 che si allega in copia.

Pettinatura di Verrone . S.p.A. – *Strada Trossi 2 13871 Verrone*)

Allegato **A3** - Elaborati progettuali non grafici - Integrazioni

ALLEGATO A3
INTEGRAZIONI FORNITE DALLA PETTINATURA DI VERRONE S.P.A. S.P.A.

ALLEGATO B - DATI IDENTIFICATIVI COMPLESSO IPPC (D.G.R. 25/10/2004 n. 25 – 13731)	
Denominazione Società Madre <i>Pettinatura di Verrone S.P.A.</i>	
Codice Azienda 2235 (codice pratica Folium)	
Codice fiscale <i>01452360025</i>	
Partita IVA n. <i>01452360025</i>	
Sede legale:	
	Provincia: <i>Biella</i>
	CAP <i>13871</i>
	Comune: <i>VERRONE</i>
	Località:
	Indirizzo: <i>Strada Trossi n. 2</i>
	Tel e fax: <i>0155829311– 0155829399</i>
	E-mail
Denominazione unità locale operativa:	
Codice Provinciale	
	Provincia: <i>Biella</i>
	CAP <i>13871</i>
	Comune: <i>VERRONE</i>
	Località:
	Indirizzo: <i>Strada Trossi n. 2</i>
	Tel e fax: <i>0155829311– 0155829399</i>
	E-mail
	Georeferenziazione (coordinate UTM D.E. 1950) <i>5040968 N ed 430440 E</i>
	Classificazione acustica del territorio del complesso: <i>classi III-IV –V –VI</i>
Attività economica principale:	
ISTAT 1991: <i>17.13.1</i>	
Attività IPPC: <i>6.2</i>	
Codice NOSE-P: <i>105-04</i>	
Codice NACE: <i>17</i>	
Codice SNAP2 <i>0406</i>	
Autorizzazioni ambientali concesse:	
▪	autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del DPR 203/88;
▪	autorizzazione scarico acque reflue in rete fognaria ai sensi del D.Lgs 152/99.
Certificazioni ambientali presenti: nessuno	
Numero di addetti: 130	
(– Le informazioni previste nel Cap. 8, Scheda 2, Allegato alla D.G.R. 25/10/2004 n. 25 – 13731 per la Definizione del Contenuto Informativo del SIRA, sono contenute nella documentazione progettuale riportata negli allegati A)	

ALLEGATO C-PRESCRIZIONI EMERSE NEL CORSO DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI

- 1. I limiti di emissione in atmosfera per gli NOx saranno di 350 mg N/m³ per gli impianti autorizzati con art. 12 DPR 203/88 e 200 per gli impianti realizzati dopo il 1990;*
- 2. I limiti di emissione in atmosfera per le polveri di 5 mg N/m³;*
- 3. Controllo biennale (anziché triennale) delle emissioni significative (il controllo deve essere preceduto da preavviso agli enti di controllo di almeno 20 gg.; i risultati dei controlli dovranno essere trasmessi all'ente di controllo).*
- 4. L'azienda dovrà provvedere, nel termine di tre mesi dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ad effettuare un dettagliato piano di monitoraggio acustico, corredato di opportuni rilevamenti fonometrici, al fine di dimostrare il rispetto dei limiti acustici imposti dalla zonizzazione comunale;*
- 5. In caso di superamenti dei relativi limiti di immissione ed emissione o di criticità oggettive emerse all'atto della pianificazione, l'Azienda, entro sei mesi dall'adozione definitiva della classificazione acustica da parte del Comune territorialmente competente, dovrà produrre all'Amministrazione Provinciale, all'A.R.P.A. ed al Comune competente, un piano di risanamento acustico contenente modalità e tempi di esecuzione delle opere di mitigazione delle emissioni acustiche inquinanti al fine di garantire il rispetto dei limiti di legge. In ogni caso gli interventi di risanamento dovranno concludersi entro il termine del 30 Ottobre 2007;*
- 6. L'azienda dovrà provvedere all'archiviazione ordinata delle check – lists richiamate al punto precedente relative all'impianto di depurazione, così come delle relazioni sui controlli ai generatori, rendendoli disponibili ad eventuali organi di controllo;*
- 7. L'azienda dovrà predisporre una relazione interna in occasione di eventuali segnalazioni di malfunzionamenti o molestie pervenuti alla stessa, con indicazione delle verifiche effettuate internamente, in ordine alle possibili cause ed agli eventuali interventi correttivi adottati; tali relazioni dovranno essere rese disponibili agli organi di controllo;*
- 8. Dovrà essere predisposta idonea analisi delle acque in uscita dal depuratore con cadenza mensile con la ricerca dei parametri COD, tensioattivi, azoto (nelle tre forme), fosforo e solidi sospesi;*

ALLEGATO D-EMISSIONI IN ATMOSFERA

L'impianto deve essere realizzato e gestito secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta, nonché secondo le prescrizioni contenute nel presente atto che possono riprendere, definendole in modo più preciso, eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.

1. I valori limite di emissione fissati nel presente allegato rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo massimo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o impianti considerati.
2. Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, tale da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, comporta la sospensione delle lavorazioni per il tempo necessario a rimettere in efficienza l'impianto di abbattimento.
3. L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto delle prescrizioni e dei limiti di emissione fissati come indicati nel presente allegato.
4. Per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988), nonché ai metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati così come rivisti dal DM 25/08/2000, pubblicato sul Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 223 del 23 Settembre 2000. Qualora per l'inquinante da determinare non esista metodica analitica tra quelle sopra citate, nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.
5. I condotti per lo scarico in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti, conformemente alle norme UNI-UNICHIM. In prossimità dei punti di campionamento deve essere disponibile la fornitura di energia elettrica di rete.
6. I punti di campionamento devono essere muniti di adeguati accessi con relativi presidi di sicurezza per gli operatori addetti ai prelievi.
7. Per quello che concerne la dispersione delle emissioni in atmosfera, si prende atto della direzione degli sbocchi proposta dall'Azienda in oggetto e si ritiene accettabile la realizzazione di sbocchi orizzontali o inclinati, purché siano posti almeno ad 1 metro al disopra del tetto e gli effluenti non vengano espulsi in direzione di abitazioni.

n° camino	Provenienza	Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro [m] o lati sezione [mxm]	SIGLA impianto di abbattimento	Portata complessiva [m³/h]	Inquinanti				
						Tipo di sostanza inquinante	[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	limiti flusso di massa [kg/h]	Ore di funz.to	Temp [°C]
1	Essiccatoi	Emissione poco significativa ai sensi all. 1 D.P.R. 25-7-91								
2	Ventilazione reparto lavaggio	Emissione poco significativa ai sensi all. 1 D.P.R. 25-7-91								
3	Ventilazione reparto lavaggio	Emissione poco significativa ai sensi all. 1 D.P.R. 25-7-91								
4	Ventilazione reparto centrifughe	Emissione poco significativa ai sensi all. 1 D.P.R. 25-7-91								
5	Generatore Pelucchi pot. 2,1MW	16	0,5	-	2200 *	Polveri:	150	0,33	24	200
						Ossidi di azoto (NO2)	500	1,1		
						Ossidi di zolfo (SO2)	1700	3,74		
6	Generatore Ferroli pot. 2,1MW	16	0,5	-	2200 *	Polveri:	150	0,33	24	200
						Ossidi di azoto (NO2)	500	1,1		
						Ossidi di zolfo (SO2)	1700	3,74		

*) Portata massima calcolata su base stechiometrica riferita ad un eccesso di ossigeno pari al 3% sul volume dei fumi di combustione

n° camino	Provenienza	Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro [m] o lati sezione [mxm]	SIGLA impianto di abbattimento	Portata complessiva [m³/h]	Inquinanti				
						Tipo di sostanza inquinante	[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	limiti flusso di massa [kg/h]	Ore di funz.to	Temp [°C]
8	Ventilazione reparto	Emissione poco significativa ai sensi all. 1 D.P.R. 25-7-91								
9	Cappa laboratorio	Emissione poco significativa ai sensi all. 1 D.P.R. 25-7-91								
10a	Condizionamento carderia	Emissione poco significativa ai sensi all. 1 D.P.R. 25-7-91								
10b	Condizionamento pettinatura	Emissione poco significativa ai sensi all. 1 D.P.R. 25-7-91								
10c	Condizionamento pettinatura	Emissione poco significativa ai sensi all. 1 D.P.R. 25-7-91								
10d	Condizionamento cashmere	Emissione poco significativa ai sensi all. 1 D.P.R. 25-7-91								
11	Gruppo elettrogeno	Emissione poco significativa ai sensi all. 1 D.P.R. 25-7-91								
12	Motopompa impianto antincendio	Emissione poco significativa ai sensi all. 1 D.P.R. 25-7-91								
-	Cisterna di stoccaggio sol. acquosa di alluminio solfato con H2SO4			esaustione naturale						
-	Soluz. caustica di alluminato sodico			esaustione naturale						

ALLEGATO E PRESCRIZIONI SUGLI SCARICHI IDRICI

1. Le acque conferite nel sistema centralizzato di allontanamento dovranno rispettare i limiti dei parametri allo scarico definiti nel rispetto dell'art. 33 comma 1 del D. Lgs 152/99 e s.m.i..
2. Dovrà essere comunicata agli Enti di controllo l'eventuale variazione del nominativo del gestore entro 30 giorni dalla comunicazione di presa in carico del punto di immissione nella rete fognaria da parte del gestore stesso.
3. La cessazione del contratto di fornitura del servizio di allontanamento dei reflui, con conseguente adozione di un diverso sistema di allontanamento o smaltimento dei reflui stessi, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente, al fine di consentire le valutazioni previste dall'art. 10 comma 1 del Dlgs 59/05.

